

[Imposta di bollo assolta]

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

UD/AIA/42-R

Decreto n° 4195/AMB del 28/10/2020

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – articolo 29-octies
Riesame, con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 5.3, lettera a) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, svolta dalla società TESSILOR S.r.l. presso l'installazione sita nel Comune di Sedegliano (UD)

Il Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

Premesso che:

- con nota del 29 novembre 2019, acquisita al protocollo regionale n. 57043 e 57045 di pari data, la ditta TESSILOR S.r.l. ha presentato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 29-octies del D.lgs. 152/2006, la domanda per il riesame delle condizioni di autorizzazione; con la stessa nota, la società ha comunicato l'intenzione di realizzare una modifica non sostanziale dell'installazione consistente nei seguenti interventi:
 - ampliamento [raddoppio] della sezione di sedimentazione e condizionamento fanghi chimico-fisici;
 - modifica di un bacino interrato esistente, per destinarlo al pretrattamento di alcune tipologie di rifiuti liquidi potenzialmente in grado di sviluppare emissioni odorifere moleste qualora avviati direttamente alla filiera di trattamento.
- con nota prot.n. 60517 del 19 dicembre 2019 il Servizio Tutela da Inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico ha comunicato alla società, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, l'avvio del procedimento amministrativo e trasmesso al Comune di Sedegliano, all'ARPA, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli", al Consorzio di Bonifica Pianura-Friulana, al Consorzio Acquedotto Friuli Centrale S.p.a., al Servizio AUA e disciplina degli scarichi e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati copia della documentazione per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;
- in data 7 gennaio 2020 la Regione ha pubblicato sul proprio sito WEB, ai sensi dell'art. 29 quater comma 2 del D.lgs. 152/06, gli estremi del procedimento inerente il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, in seguito al quale non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- in data 18 febbraio 2020, in seguito a convocazione avvenuta con nota prot.n. 1592 del 14 gennaio 2020, si è svolta la prima seduta della conferenza dei servizi, la quale al termine della discussione ha espresso la necessità di acquisire integrazioni documentali, le quali sono state richieste al Gestore con nota prot.n. 8865 del 21 febbraio 2020;
- con note prot.n. 31957 e 31959 del 8 luglio 2020 il Gestore ha riscontato alla richiesta del 21 febbraio, trasmettendo le integrazioni richieste;

- con nota prot.n. 34474 del 22 luglio 2020 le integrazioni ricevute sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento ed è stata fissata la data della seconda riunione della conferenza dei servizi; tale riunione è stata annullata con nota prot.n. 38671 del 17 agosto;
- con nota pervenuta al prot.n. 38782 del 18 agosto 2020 il gestore ha comunicato l'intenzione di produrre un'ulteriore nota di integrazione e chiarimento inerente la natura degli scarichi idrici dell'installazione;
- con nota pervenuta al prot.n. 44902 del 23 settembre 2020 il Gestore ha trasmesso integrazioni volontarie in materia di scarichi di acque reflue;
- con nota prot.n. 46851 del 2 ottobre 2020 le integrazioni ricevute sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento ed è stata fissata una nuova data della seconda riunione della conferenza dei servizi;
- che in data 14 ottobre 2020 si è svolta la seconda seduta della conferenza dei servizi, la quale, al termine della discussione, ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale e approvato la seguente documentazione istruttoria:
 - Allegato A, Scheda riepilogativa installazione;
 - Allegato B, Limiti e prescrizioni;
 - Allegato C, Piano di monitoraggio e controllo;
 - Allegato D, Migliori tecniche disponibili.

Dato atto che la procedura di riesame di cui all'articolo 29-octies del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 si è conclusa con esito favorevole;

Vista la nota prot. n. 49425 del 15 ottobre 2020, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha inviato agli Enti e alle strutture coinvolte nel procedimento copia del verbale della seconda riunione della Conferenza di servizi;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 *"Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"*;

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, *"Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014"*;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (*Best Available Techniques*);

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 *"Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. *"Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni"*;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

Visto l’articolo 51, comma 1, lettera c bis) dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 “Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali e assetto delle posizioni organizzative”, come introdotto dall’articolo 6 dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2020, n. 112, il quale prevede che il Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati curi gli adempimenti di competenza regionale in materia di autorizzazioni integrate ambientali (AIA) ai sensi della Parte II, Titolo III-bis del D.lgs. 152/2006 per quanto concerne gli impianti rientranti in categoria 5 dell’Allegato VIII alla Parte II, garantendo il coordinamento dei soggetti competenti ad esprimersi sui titoli abilitativi, compresi nell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), con decorrenza dal 1 marzo 2020;

Preso atto dell’avvenuto versamento dell’imposta di bollo nella misura di legge, la cui ricevuta è stata trasmessa alla Regione in data 22 ottobre 2020;

Acquisita la documentazione antimafia di data 13 gennaio 2020 rilasciata ai sensi dell’articolo 88, comma 1, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 152;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere col presente provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale;

DECRETA

1. È rinnovata, per ulteriori 10 (dieci) anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società TESSILOR S.r.l. – sede legale in Comune di Sedegliano (UD) via Indipendenza n.42, codice fiscale e part. IVA 02668250026 – per l’esercizio dell’installazione sita in Comune di Sedegliano (UD), via Indipendenza n.42.

I seguenti allegati:

- Allegato A, Scheda tecnica installazione
- Allegato B, Limiti e prescrizioni
- Allegato C, Piano di monitoraggio e controllo
- Allegato D, Migliori tecniche disponibili

approvati dalla conferenza dei servizi nella seduta del 14 ottobre 2020, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Ai fini della dell’individuazione delle attività autorizzate, dei quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti ammessi e di ogni altro elemento connotante l’installazione e le attività che ivi si svolgono, si rimanda all’Allegato A – Scheda tecnica installazione approvato dalla conferenza dei servizi e a quanto indicato dal gestore nella domanda di autorizzazione, nella documentazione accompagnatoria della stessa e nelle successive integrazioni [se non in contrasto o modificate dal presente atto].

2. AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

In base all’articolo 208, comma 2 del D.lgs. 152/2006, la presente autorizzazione sostituisce l’autorizzazione unica di cui al medesimo articolo; sono in quest’ultima ricompresi ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza degli Enti partecipanti alla conferenza di servizi, ivi incluso il permesso di costruire di cui al Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

La presente autorizzazione sostituisce inoltre, ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 11 del D.lgs. 152/2006:

- l'autorizzazione allo scarico di cui al Capo II, Titolo IV, Parte terza, del D.lgs. 152/2006;
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.lgs. 152/2006;
- per gli impianti e le attività per i quali l'Allegato B stabilisce limiti e prescrizioni.

3. LIMITI E PRESCRIZIONI

In aggiunta a quanto già stabilito dal presente atto, ai fini dell'esercizio dell'installazione, il Gestore si conforma a quanto stabilito:

- dall'Allegato B "Limiti e prescrizioni";
- dall'Allegato C "Piano di Monitoraggio e Controllo"
- dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, riportate nell'Allegato D.

4. MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLI

Il Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli posti a carico della Società, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- che la Società abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti dall'autorizzazione, informando il Servizio competente con scrupolosa regolarità e, laddove richiesto, con la debita tempestività.

Nel rispetto dei parametri stabiliti dal Piano di monitoraggio e controllo, ARPA FVG, sentito il Gestore, definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

È fatto obbligo al Gestore di fornire l'assistenza necessaria allo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare gli è fatto obbligo di garantire l'accesso all'installazione del personale incaricato dei controlli. Si rammenta che il rifiuto di consentire l'accesso al personale incaricato dei controlli comporta l'insorgenza, a carico del Gestore, della responsabilità per l'illecito di cui all'articolo 340 del Codice penale.

Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure correttive da adottare ai fini dell'eliminazione delle non conformità rilevate.

5. INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

La mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione e dai suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, comporta l'adozione, nei confronti del Gestore, dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del D.lgs. 152/2006, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordicesimo del medesimo Decreto legislativo.

6. TARIFFE RELATIVE AI CONTROLLI

Ai sensi degli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta

regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza di pagamento.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al paragrafo precedente, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 10 del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.M.

In caso di chiusura definitiva dell'installazione, Il Gestore ne dà tempestiva comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.M. 24 aprile 2008 al Dipartimento di ARPA di Udine, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

7. GARANZIE FINANZIARE

La validità dell'autorizzazione integrata ambientale è subordinata al mantenimento, per tutta la durata della stessa, delle garanzie finanziarie a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto e il recupero dell'area interessata.

L'importo della garanzia è fissato in euro 353.514,59; alla loro scadenza dovranno essere prestate a favore della Regione ai sensi dell'art. 27 della L.R. 34/2017.

È fatto obbligo al Gestore di comunicare tempestivamente alla Regione ogni aggiornamento delle informazioni relative alle modalità e ai termini di prestazione alle garanzie finanziarie stabilite dal presente paragrafo.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Per effetto del presente provvedimento, le disposizioni dei precedenti decreti n. 2698/AMB del 6 dicembre 2016, n. 591/AMB del 30 gennaio 2017, n. 3842/AMB del 23 ottobre 2018, sono da intendere superate.

Copia del presente decreto è trasmessa alla società TESSILOR S.r.l., al Comune di Sedegliano, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Friuli Centrale, Consorzio di bonifica pianura friulana, Regione – Servizio gestione risorse idriche e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, in Gorizia, C.so Italia, 55 e sul sito internet istituzionale della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione o di notifica del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

ing. Flavio Gabrielcig

[Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005]

Allegato A
Scheda tecnica installazione

Gestore Denominazione: TESSILOR S.r.l.
Sede legale: Comune di Sedegliano (UD), Via Indipendenza n. 42
Partita IVA: 02668250026

Installazione Indirizzo: Via Indipendenza n. 42, Sedegliano (UD)- fraz. Gradisca;
Riferimenti catastali: Comune censuario di Sedegliano
Foglio 29 – mappale 118
Riferimenti urbanistici: L'area su cui sorge l'impianto è individuata dal P.R.C.G. del Comune di Sedegliano come Zona Omogenea D3 – Zona industriale esistente

Obbligo di redazione della relazione di riferimento ai sensi del D.M. 95/2019: non soggetta

Stabilimento a rischio di incidente rilevante – D.lgs. 334/99: non soggetto

Precedenti autorizzazioni Non pertinente [riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152].

Categoria di attività Paragrafo 5.3, lettera a) punti 1 e 2 dell'Allegato VII alla Parte seconda del D.lgs. 152/2006.

Operazioni e capacità autorizzate

All'interno dell'installazione il Gestore è autorizzato allo svolgimento delle seguenti operazioni di smaltimento [Allegato B alla Parte quarta del D.lgs. 152/2006]:

D8 trattamento biologico
D9 trattamento chimico-fisico
D15 deposito preliminare

Le quantità di rifiuti ammessi presso l'installazione sono riportate nella seguente tabella:

	Mg/giorno
Rifiuti non pericolosi	300

	m³
Capacità di stoccaggio	140

Caratteristiche dei rifiuti ammessi

All'interno dell'installazione il Gestore è autorizzato a ricevere i seguenti rifiuti:

CER	Descrizione
01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
01 04	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 05	Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

CER	Descrizione
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07	rifiuti della silvicoltura
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 02	Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti
02 03	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione della melassa
02 03 01	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04	Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05	Rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01	rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo
04 02	Rifiuti dell'industria tessile
04 02 15	Rifiuti da operazione di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

Prima compilazione: ottobre 2020

Revisione n.

CER	Descrizione
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 03	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di Sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
10 01	rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10.01.05, 10.01.07 e 10.01.18
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 02	rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 03	rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da

CER	Descrizione
	quelli di cui alla voce 10 03 27
10 04	rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 05	rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 06	rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 07	rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 08	rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11 01	rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 03	prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05
16 10	rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 04	rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 07	Percolato di discarica
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11

CER	Descrizione
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13
19 09	Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 13	rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.05
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 03	altri rifiuti urbani
20 03 04	fanghi delle fosse settiche
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature

Emissioni in atmosfera

L'esercizio degli impianti e delle attività presenti nell'installazione dà luogo a emissioni in atmosfera soggette autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del D.lgs. 152/2006. I relativi punti di emissione sono riportati nella tabella seguente:

Punto	Descrizione	Altezza	Portata massima (Nm ³ /h)	Sistemi di abbattimento
E1	Scrubber M1 Aspirazione sfiati e aria ambiente del capannone adibito a impianto di trattamento chimico-fisico Aspirazione vasca deodorizzazione	7,2 m	24.000	AU.ST. [Doppio stadio]
E2	Caldaia generatore vapore (M2)	11 m	3.550	-
SF5, SF6, SF7, SF8, SF9, SF10, SF11, SF12	Area tintura filati	-	-	-
SF13	Tunnel essiccazione filati	-	-	-

Legenda sistemi di abbattimento:

AU.ST Abbattitore a umido scrubber a torre

L' impianto termico dedicato alla produzione di vapore per gli usi dello stabilimento di tintoria, *Caldaia generatore vapore (M2)*, alimentato a gas metano, di potenza termica nominale pari a 2,246 MW rientra nella definizione di medio impianto termico di combustione esistente, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 273-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Infine, sono presenti nello stabilimento i seguenti punti non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 272, comma 5 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: SF1, SF2, SF3 e SF4 [Locale centrale termica/compressore].

Scarichi idrici

È autorizzato lo scarico, denominato S1, delle acque reflue industriali in uscita dall'impianto di depurazione biologica nel corpo idrico superficiale costituito dal Canale Giavons. Al flusso in uscita dall'impianto di depurazione per un totale di 2.700 mc/giorno si aggiunge, a valle del sistema di campionamento e misura della portata, il flusso generato dalle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali interni antistante il locale servizi igienici e locale laboratorio.

È presente un sistema di dispersione sul suolo dei seguenti flussi:

- acque di dilavamento delle coperture;
- acque di dilavamento del piazzale pavimentato dell'accesso carraio;
- acque che ricadono sui piazzali non pavimentati.

Sistema di gestione ambientale ISO 14001

Non presente

Registrazione ai sensi del Regolamento CE 2018/2026

Il gestore non dispone di una registrazione EMAS

Prescrizioni e Monitoraggi ambientali

L'esercizio dell'installazione è subordinato all'osservanza delle prescrizioni contenute nell'Allegato B e del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Allegato C.

Nota

Laddove non specificato altrimenti nel presente allegato, tutte le comunicazioni del gestore attinenti all'adempimento delle prescrizioni s'intendono riferite ai seguenti destinatari:

- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinanti;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del FVG.

1. Prescrizioni generali

- 1) L'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato del progetto approvato e della documentazione accompagnatoria alla domanda di riesame, che costituiscono parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale, nonché delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute in quest'ultima;
- 2) Deve essere presente all'ingresso dell'impianto una tabella che riporti gli estremi dell'autorizzazione, il nominativo e i recapiti del responsabile della gestione, gli orari di apertura e di chiusura dell'impianto;
- 3) Fatti salvi gli obblighi di comunicazione delle modifiche di cui all'articolo 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e gli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo, in tutti gli altri casi il gestore, sentiti gli uffici, comunica ogni variazione relativa all'esercizio dell'installazione;
- 4) È fatto obbligo al gestore di comunicare preventivamente la propria intenzione di dismettere l'impianto. La comunicazione deve essere corredata da un progetto di ripristino dell'area che deve essere approvato dalla Regione, previo parere ARPA. Lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate ai sensi della L.R. 34/2017 avviene entro venti giorni dalla presentazione del certificato di collaudo degli interventi di chiusura dell'impianto previsti dal progetto suddetto;
- 5) Le garanzie finanziarie già prestate dal gestore a favore del Comune di Sedegliano per l'ammontare di euro 353.514,59, alla loro scadenza dovranno essere prestate a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 27 della L.R. 34/2017, pena la decadenza dell'autorizzazione.

2. Prescrizioni relative alla realizzazione della modifica non sostanziale

- 1) Deve essere comunicato alla Regione, all'ARPA FVG e al Comune di Sedegliano l'inizio dei lavori connessi alla modifica non sostanziale ricompresa nella domanda di riesame:
 - ampliamento [raddoppio] della sezione di sedimentazione e condizionamento fanghi chimico-fisici;
 - modifica di un bacino interrato esistente, per destinarlo al pretrattamento di alcune tipologie di rifiuti liquidi potenzialmente in grado di sviluppare emissioni odorigene moleste qualora avviati direttamente alla filiera di trattamento.
- 2) L'inizio dei lavori deve avvenire entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione e gli stessi dovranno essere completati entro 90 giorni dall'inizio.
- 3) È fatto obbligo al gestore di comunicare al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinanti, ai sensi dell'art. 28, co. 2 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34, il nominativo del collaudatore dell'impianto per gli interventi di cui al punto 1. La comunicazione deve avvenire contestualmente all'inizio dei lavori;
- 4) Il collaudo deve concludersi secondo quanto disposto dall'art. 28, co. 4 della L.R. 34/2017. In caso contrario, trovano applicazione le disposizioni cui al co. 5 del medesimo articolo. Se necessario, il certificato di collaudo dell'impianto è aggiornato in base all'esito della procedura di cui al presente paragrafo.

3. Prescrizioni relative all'adeguamento dell'impianto alle BAT

- 1) Entro 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, il gestore deve presentare uno studio, corredato da relativo cronoprogramma, finalizzato a garantire l'applicazione delle BAT 22 e 23.
- 2) Il Gestore, dal momento in cui si presentassero comprovate molestie olfattive presso recettori sensibili, dovrà attivarsi per l'implementazione della BAT n.10 [par. 5.3].

4. Prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti

- 1) L'impianto deve essere gestito in maniera ordinata e razionale, l'organizzazione degli spazi all'interno del sito deve consentire facilità di passaggio e di intervento;
- 2) Il gestore è tenuto alla verifica dell'accettabilità dei rifiuti presso l'impianto e della regolarità della documentazione accompagnatoria di ciascun carico, secondo la normativa vigente. In caso di mancata accettazione di un carico, è fatto obbligo al gestore di comunicare entro 24 ore il respingimento dello stesso allegando alla comunicazione copia del formulario d'identificazione e dettagliando all'interno della comunicazione le motivazioni della mancata accettazione;
- 3) La gestione dei rifiuti (ingresso/uscita) deve essere tracciata attraverso la compilazione ORSO impianti.

5. Limiti e prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera

5.1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Agli impianti e alle attività presenti nell'installazione che danno luogo a emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del D.lgs. 152/2006 si applicano i seguenti Valori Limite di Emissione (VLE):

Punto E1, Sistema di abbattimento fumi e nebbie da impianto di trattamento

Parametro/Sostanza inquinante	VLE
Polveri totali	20 mg/Nm ³
Ammoniaca [per un flusso di massa uguale o superiore a 2000 g/h]	250 mg/Nm ³
Acido solfidrico, H ₂ S	5 mg/Nm ³
Mercaptani	5 mg/Nm ³
COT	50 mg/Nm ³

Punto E2, Centrale termica [2,246 MW]

Parametro/Sostanza inquinante	VLE
Ossidi di azoto	350 mg/Nm ³

5.2. PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) La Società deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti.
- 2) La Società deve adottare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del

D.lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

- 3) I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. La società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (art. 271, c. 14 del D.lgs. 152/06).
- 4) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- 5) Tutti i camini/punti di emissione devono essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;
- 6) Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- 7) Le caratteristiche costruttive dei camini dovranno essere verificate sulla base del documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03, disponibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida_docs/2019lug19_arpafvg_lg22_03_e2_ro_attivita_campionamento_camino.pdf e, in caso di difformità, in particolare, dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, dovranno essere eseguite le idonee modifiche progettuali fatto salvo quanto stabilito dal punto 8);
- 8) Per quanto attiene all'impianto termico denominato *Caldaia generatore vapore M2* il gestore adempie a quanto stabilito dall'articolo 273-bis del D.lgs. 152/2006 e trasmette, nei medesimi termini, una proposta progettuale relativa alle modalità di accesso al punto di campionamento alternativa alla realizzazione di una postazione fissa. Tale proposta sarà oggetto di valutazione da parte di ARPA.

5.3. PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IMPATTO OLFATTIVO

- 1) Nel caso in cui vengano oggettivate segnalazioni di disagi legati a molestie olfattive la Regione, sentito il Comune di Sedegliano, potrà imporre al gestore l'effettuazione di una campagna di monitoraggio allo scopo di:
 - discriminare l'impronta digitale dell'impianto da altre sorgenti emmissive;
 - determinare la frequenza delle emissioni odorigene attribuibili all'impianto distinguendo la sorgente tra le diverse fasi del processo di trattamento.La Regione, in base all'esito della campagna di monitoraggio di cui sopra, potrà adottare i provvedimenti di diffida necessari al contenimento delle emissioni e prescrivere, eventualmente sulla base di una proposta del gestore, opportuni accorgimenti tecnico-gestionali da adottare.
- 2) Il gestore procede all'installazione dei dispositivi di diffusione dell'aerosol nei punti critici del processo entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione e comunica alla Regione l'avvenuta installazione.

- 3) Il gestore provvede a registrare nel quaderno di manutenzione dell'impianto i periodi di funzionamento dei dispositivi di cui al punto 2).

6. Prescrizioni relative allo scarico

- 1) Lo scarico ed il sistema di scarico devono mantenere inalterate le caratteristiche tecniche descritte in premessa, fatte salve le eventuali modifiche prescritte dal presente atto.
- 2) Lo scarico autorizzato è condizionato:
 - durante i normali periodi di flusso idrico nel Canale di Giavons:
 - al rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella 3 (colonna scarico in acque superficiali) dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06;
 - durante gli eventuali periodi di asciutta programmata del Canale di Giavons:
 - al rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06;
 - al divieto di scarico delle sostanze pericolose indicate al punto 2.1, dell'all. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06, fatta eccezione per quelle già normate dalla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza.
- 3) Ulteriori prescrizioni:
 - A. qualora il trattamento depurativo effettuato non sia sufficiente a garantire che lo scarico rispetti i limiti di emissione previsti dal precedente punto 2), è fatto obbligo di provvedere ad un ulteriore trattamento, dandone comunicazione alla Regione ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.
 - B. è fatto obbligo di concretizzare il progetto e realizzare gli interventi finalizzati a eliminare le acque di raffreddamento attualmente convogliate al depuratore, per riutilizzarle nel processo produttivo, entro il 31 dicembre 2021;
 - C. con riferimento all'impianto chimico-fisico di trattamento dei rifiuti liquidi e all'impianto biologico di trattamento delle acque reflue e dei rifiuti liquidi pretrattati, è fatto d'obbligo con la frequenza necessaria, e comunque almeno settimanalmente di:
 - controllare e verificare le condizioni generali dei sistemi, le apparecchiature elettromeccaniche, di misura, di controllo e automazione;
 - verificare l'efficienza e l'efficacia dei processi depurativi;
 - ogni altra operazione di manutenzione necessaria per garantire il buon funzionamento dei sistemiprovvedendo all'eliminazione di eventuali anomalie;
 - D. l'impianto biologico dovrà essere gestito in modo da assicurare la capacità depurativa indicata nella tabella "CAPACITÀ DEPURATIVA IMPIANTO BIOLOGICO (C. d.)" riportata alla lett. A. della descrizione della gestione dei reflui nell'impianto biologico;
 - E. il Gestore, nei casi di asciutta del Canale di Giavons deve provvedere ad ottimizzare il processo depurativo, al fine di garantire il rispetto dei limiti di scarico;
 - F. al Gestore è vietato effettuare lavorazioni all'aperto o lo stoccaggio di materie prime, di prodotti, di rifiuti o di altri materiali potenzialmente inquinanti nei piazzali dell'insediamento non dotati di sistemi per il trattamento delle acque di dilavamento;
 - G. il Gestore deve gestire con il Consorzio di Bonifica Pianura-Friulana, previo accordo, le modalità di scarico o l'interruzione dello stesso nel caso di lavori in alveo del Canale di Giavons svolti nei pressi del terminale di scarico, dandone altresì comunicazione al Comune;
 - H. è fatto inoltre obbligo di:
 - controllare mensilmente il punto di scarico nel Canale di Giavons, verificando che non vi siano fenomeni di accumulo di fanghi e provvedendo, nel caso, alla loro immediata rimozione;

- con la periodicità necessaria e comunque almeno annualmente, provvedere all'asportazione dei fanghi e degli altri materiali di risulta provenienti dalla gestione e dalla manutenzione degli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi e delle acque reflue, ed al loro allontanamento in conformità alla normativa vigente;
 - I. tutte le operazioni di gestione e manutenzione degli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi e delle acque reflue e di controllo dello scarico di cui ai punti precedenti, dovranno essere annotate sul quaderno d'impianto di cui alla successiva lettera J,;
 - J. è fatto obbligo di dotare l'impianto di un quaderno su cui dovranno essere:
 - annotate tutte le verifiche tecniche e le operazioni eseguite presso gli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi e delle acque reflue;
 - registrati gli eventuali periodi di asciutta programmata del Canale di Giavons;
 - registrati i casi di interruzione dello scarico per periodi di tempo significativi, tali da aver impedito il regolare svolgimento delle analisi di controllo;
- Il quaderno sopraindicato, ed i dati inerenti la produzione e movimentazione dei rifiuti, dovranno essere sempre a disposizione delle autorità di controllo;
- K. è fatto divieto di recapitare nelle reti fognarie interne e negli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi e delle acque reflue reflui non disciplinati dal presente atto;
 - L. è fatto obbligo di rispettare gli eventuali vincoli idraulici imposti dal gestore del corpo idrico ricettore.
- 4) Si segnala che l'immissione delle acque nei corpi idrici ricettori e la conseguente attivazione degli scarichi è soggetta all'ottenimento di un atto di assenso da parte dell'Ente gestore o titolare del corpo idrico superficiale. Il presente atto può essere sospeso o revocato in assenza degli atti sopraindicati o di ogni altra autorizzazione necessaria.

7. Prescrizioni relative al rumore

Il gestore deve rispettare i limiti acustici previsti dal Piano comunale di classificazione acustica nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00) per le aree di classe IV "Aree di intensa attività umana".

8. Prescrizioni relative al monitoraggio delle acque sotterranee

Entro sei mesi dalla comunicazione con la quale il gestore è informato dalla Regione dell'adozione delle linee guida ARPA per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 29-sexies, comma 6 bis del D.lgs. 152/2006 per le acque sotterranee e il suolo, dovrà trasmettere l'eventuale adeguamento del Piano di Monitoraggio e controllo di cui all'Allegato C ovvero idonea relazione atta a giustificare la non necessità di adeguarsi alle linee guida.